

**TAR Liguria – Sezione II – sentenza n. 306 del 22 aprile 2022**

**COVID: INNANZI ALLA CCEPS LE VICENDE SULLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA**

*Si tratta di una vera e propria competenza di natura giurisdizionale, come dimostrato dall'art. 19 del decreto, il quale prevede che avverso tali decisioni sia ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, norma alla luce della quale la giurisprudenza di legittimità ha appunto ritenuto, con orientamento consolidato, che la Commissione eserciti funzioni di giurisdizione speciale.*

*Nell'ambito di tale giurisdizione speciale rientra anche la controversia in esame, in cui si fa questione di un provvedimento che, in applicazione dell'art. 4, co. 4, del d.l. n. 44 del 2021 ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica, con annotazione nel relativo Albo professionale.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2022, proposto da

- *OMISSIS* - - *OMISSIS* -, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Fiorella, Monica Carmisciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Deluigi, Davide D'Imporzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Deluigi in Genova, via Roma 11/1;

*per l'annullamento*

del provvedimento di sospensione adottato con deliberazione 30 dicembre 2021 n. 92 con la quale veniva "accertata l' inosservanza dell' obbligo vaccinale" da parte della odierna ricorrente e conseguentemente veniva disposta "sospensione dell'interessato dall'esercizio delle Professioni Sanitarie nell'Albo e/o elenco speciale ad esaurimento al quale/i l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione" con la precisazione che "la sospensione è efficace fino alla comunicazione dell' avvio del ciclo vaccinale e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15.12.21 e di tutti i provvedimenti inerenti, presupposti e conseguenti agli adempimenti connessi, cognitivi e non, nessuno escluso o eccettuato all'obbligo vaccinale ex art. 4 del DL n. 44/2021, come convertito con Legge n. 76/2021, nonché ulteriormente modificato con D.L. n. 172/2021, convertito nella Legge n. 3 del 21.01.2022, noti e non noti, nessuno escluso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia della Spezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori Mattia Menotti in sostituzione degli avv.ti Roberta Fiorella e Monica Carmisciano e Ilaria Deluigi.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente medico iscritto all' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia della Spezia, esercente attività libero professionale, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale contro l'infezione Sars cov-2, è stata disposta la sospensione dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 4 d.l. 1 aprile 2021 n. 44 conv. in l. 28 maggio 2021 n. 76 come sostituito dall'art. 1 d.l. 26 novembre 2021 n. 172.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'art. 4, comma 4, d.l. 44/21 nel testo vigente ratione temporis stabilisce: Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.

La norma attribuisce all'Ordine dei medici il compito di accertare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. A tale accertamento consegue l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.

Tale atto è annotato nell'albo professionale.

In sostanza la norma prevede una sorta di sospensione dall'iscrizione all'albo professionale o comunque una iscrizione del provvedimento sospensivo nell'albo professionale.

A tal riguardo questo Tribunale ha, in più occasioni, rilevato come la giurisdizione relativa a questo tipo di controversie, che coinvolge posizioni di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo, appartenga, qualora si tratti di sanitario libero professionista, alla “alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie organo di natura giurisdizionale speciale, in essere presso il Ministero della Salute e istituita dall'art. 17 del d.lgs. c.p.S. 13 settembre 1946 n. 233” (TAR Liguria I, 18 novembre 2021 nn. 983, 984, 985 986, 18 marzo 2022 n. 201).

A tale orientamento il Collegio ritiene di assicurare continuità, non sussistendo apprezzabili ragioni per discostarsene.

In particolare, come evidenziato dalla sentenza da ultimo, citata “la Commissione decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti relativi all’iscrizione dei professionisti e alla compilazione e tenuta degli Albi dell’Ordine (si v. in particolare l’art. 3, co. 1, lett. a), secondo cui spetta al Consiglio direttivo di ciascun Ordine il compito di «iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno», e il co. 4 della medesima disposizione, a norma del quale «contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a) [...] è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie»).

Si tratta di una vera e propria competenza di natura giurisdizionale, come dimostrato dall’art. 19 del decreto, il quale prevede che avverso tali decisioni sia ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, norma alla luce della quale la giurisprudenza di legittimità ha appunto ritenuto, con orientamento consolidato, che la Commissione eserciti «funzioni di giurisdizione speciale» (Cass. civ., ss.uu., sent. n. 7753 del 1998; la tesi è stata poi accolta anche da Corte cost., sentt. n. 215 del 2016 e n. 193 del 2014)”.

Nell’ambito di tale giurisdizione speciale rientra anche la controversia in esame, in cui si fa questione di un provvedimento che, in applicazione dell’art. 4, co. 4, del d.l. n. 44 del 2021 ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione medica, con annotazione nel relativo Albo professionale.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono nondimeno i presupposti di legge, attesa la estrema complessità della materia in cui si sono succedute in breve tempo discipline difformi, per la compensazione delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Indica nella Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, istituita dall’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11, co. 2, c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022